

Tribunale Di Napoli

Sezione Volontaria Giurisdizione



Nella Procedura R.G. n. 4/2020 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Parte Istante OLIVIERO GIANCARLO

Giudice Designato Dott. Nicola Graziano

Professionista nominato avente funzione OCC avv. Tiziana Rodà

Il Giudice Designato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante; constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 12 novembre 2020 si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto vi erano osservazioni e/o opposizioni al piano come proposto da parte del creditore RUBICON SPV s.r.l. il quale ha sostenuto il difetto del requisito della meritevolezza visto il sovraindebitamento colpevole, essendo evidente che il ricorrente abbia assunto oneri con la consapevolezza di non poterli adempiere.

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2020

constatata la meritevolezza del consumatore, come emerge anche dalla attestazione dell'OCC, in considerazione del fatto che il Sig. Oliviero si è visto costretto a dover richiedere diversi finanziamenti al fine di aiutare gli anziani genitori, consapevole di poter onorare i relativi pagamenti grazie alla stabilità lavorativa di cui ancora oggi gode - ricoprendo la qualifica di collaboratore amministrativo a tempo indeterminato presso il Comune di Torre del Greco, sostenuto dal prezioso aiuto economico del fratello scomparso prematuramente nell'anno 2010. Tali finanziamenti, sebbene onorati da entrambi i fratelli, formalmente venivano richiesti dal Sig. Oliviero in quanto unico titolare di busta paga e, pertanto, unico garante delle obbligazioni assunte. A seguito del decesso del fratello, e contestuale mancanza del suo fondamentale apporto economico, la situazione finanziaria del Sig. Oliviero è gradatamente precipitata, costringendo quest'ultimo, a dover richiedere, nel corso del tempo, ulteriori finanziamenti per cercare di ripianare la situazione economica ormai compromessa. Una cospicua parte di tali finanziamenti, tuttavia, si è resa necessaria per far fronte a notevoli spese mediche che l'odierno consumatore ha dovuto sostenere, e tutt'oggi sostiene, causa la grave patologia cardiaca che l'ha colpito nell'anno 2016, per la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a cuore aperto, particolarmente complesso ed impegnativo, di sostituzione della valvola aortica.



Considerato che l'opposizione della parte creditrice come sopra indicata non coglie nel segno alla luce dell'art. art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 che dispone che, ai fini dell'omologa del Piano del consumatore, debba escludersi che *"il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"* e che la predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

Ritenuto sussistente ogni altro requisito previsto dalla Legge 3/2012

PQM

Omologa il piano come proposto e meglio articolato in atti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, lì 30 novembre 2020.

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano

